



COMUNE DI GROTTE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Corpo di Polizia Locale
Area di P.O. 4 Affari Generali

Ordinanza Sindacale n. 45 dell'11/08/2020

| | |
|----------------|--|
| OGGETTO | <i>Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoVid-19, in applicazione del D.P.C.M. del 07 agosto 2020 nonché dell'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 31 del 09 agosto 2020</i> |
|----------------|--|

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per la durata di mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto-Legge 30 luglio 2020 n. 83 (pubblicato sulla G.U. n. 190 di pari data), recante «*Misure urgenti commesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da CoVid-19 deliberata il 31 gennaio 2020*», ed in particolare l'art. 1, comma 1, con il quale il predetto stato di emergenza sanitaria viene prorogato fino al 15 ottobre 2020;

VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito con modificazioni ex L. 05 marzo 2020, n. 13), recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoVid-19*»;

VISTO il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da CoVid-19*» e, in particolare, l'art. 4 – commi 1 e 2 - del predetto testo normativo;

VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da CoVid-19*» e, in particolare, gli artt. 1 - comma 9 - e 2 del predetto testo normativo;

VISTE le proprie Ordinanze Sindacali nnrr. 41, 42, 43 e 44 del 01.08.2020 precedentemente emanate in materia;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 agosto 2020, pubblicato sulla G.U. n. 198 dell'08.08.2020, inerente «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 1 dello stesso;

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 16 luglio 2020, 24 luglio 2020, 30 luglio 2020 e, da ultima, 01 agosto 2020;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 31 del 09.08.2020 del Presidente della Regione Siciliana, avente ad oggetto «*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoVid-19*». Ordinanza emanata ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 Dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica;

RITENUTO, in considerazione dell'emergenza e della improrogabilità ed indifferibilità delle decisioni da assumersi, di doversi porre in essere tutte le iniziative validamente finalizzate alla salvaguardia della salute pubblica nel territorio del Comune di Grotte, in ottemperanza al D.P.C.M del 07 agosto 2020 ed all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 31 del 09 agosto 2020;

CONSIDERATA la situazione emergenziale venutasi a creare correlata alla diffusione del contagio da CoVid-19 sull'intero territorio nazionale e regionale;

RILEVATO che i provvedimenti sopra richiamati, tanto di derivazione nazionale quanto di derivazione regionale, sono tutti orientati nella direzione di evitare situazioni di assembramento che possano favorire la diffusione del contagio, nonché autorizzare gli esercizi commerciali, artigianali, etc..., a fornire i propri beni e servizi ed anche le attività ricreative secondo le "linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive e ricreative" di cui all'Allegato 1 all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 25 del 13 giugno 2020;

CONSIDERATO che, nel territorio del Comune di Grotte così come sull'intero territorio regionale, a far data 07 agosto 2020, hanno efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al D.L. 33/2020, nonché le ulteriori disposizioni di cui al D.P.C.M. 07.08.2020 e all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 31 del 09.08.2020, oltre che le misure di cui alla presente Ordinanza, limitatamente alle disposizioni di competenza degli organi comunali;

CONSIDERATO che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998 e ss.mm.ii., le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50, commi 5 e 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.);

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto del Comune di Grotte;

ORDINA

a decorrere dall'11 agosto 2020 e fino al 10 settembre 2020:

1. il divieto assoluto di ogni forma di assembramento, in luoghi pubblici o privati;
2. ferme restando le specifiche disposizioni sull'uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento sociale, l'impiego della mascherina in luoghi aperti al pubblico, e comunque ove non sia possibile garantire, continuativamente, il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale. Il dispositivo protettivo deve, pertanto, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo.

Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso.

Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l'uso di mascherina o copertura durante l'attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due.

3. la permanenza domiciliare e la conseguente limitazione, in misura massima, dei contatti sociali - previo contattato con il proprio medico curante - di quei soggetti che presentino sintomatologia da infezione respiratoria e/o febbre (maggiore di 37,5° C);
4. la mobilità dalla propria abitazione o dimora è assolutamente vietata per i soggetti che si trovino sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al *coronavirus* da *CoVid-19*.

I soggetti di cui al presente punto devono: a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di libera scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria - b) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito "elenco unico giornaliero" alle Prefetture competenti per territorio - c) facoltativamente, utilizzare la applicazione "SiciliaSiCura" (scaricabile dalle piattaforme *AppleStore* ed *Android*).

I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo alla conclusione del termine di quarantena.

Sono esclusi dagli obblighi di cui al presente punto i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. *smart-working*);

5. tutte le attività commerciali autorizzate sono tenute al rispetto dei protocolli igienico-sanitari, enunciati, per singola categoria merceologica, in seno alle Linee-guida di cui all'Allegato 1 all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 25 del 13 giugno 2020;
6. il divieto di ogni attività inerente sale da ballo, discoteche e consimili, da svolgere in luoghi chiusi;
7. gli esercenti pubblici possono ospitare, presso le singole strutture, un numero non superiore al 40% del flusso di pubblico normalmente autorizzato;
8. gli avventori degli esercizi pubblici, di cui al punto precedente, hanno l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale, sia all'interno che in prossimità degli stessi esercizi;
9. fermo restando quanto previsto ai punti 6 e 7 della presente Ordinanza, in occasione del ferragosto, gli esercenti che intendano organizzare attività rivolte al pubblico, sono tenute a darne apposita comunicazione (entro 48 ore dallo svolgimento delle medesime), tanto al Comune di Grotte quanto alla Prefettura di Agrigento (v. art. 2, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 31 del 09.08.2020);
10. l'accesso ai luoghi di culto e la celebrazione delle funzioni religiose sono consentite, secondo il protocollo, stipulato tra la C.E.I. e lo Stato italiano - di cui all'Allegato 1 al D.P.C.M. del 07 agosto 2020 - nonché sulla scorta delle disposizioni emanate da Sua Eminenza l'Arcivescovo metropolitano di Agrigento;
11. La biblioteca comunale sarà fruibile – dal lunedì al venerdì – dalle ore 08:00 alle ore 14:00;
12. I soggetti deputati alla sorveglianza dei suddetti luoghi hanno l'obbligo di far osservare le disposizioni enumerate dalle Linee-guida di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 25 del 13 giugno 2020;

DÀ MANDATO

al Responsabile di P.O. n. 1, di trasmettere la presente Ordinanza al Segretario Comunale ed ai Responsabili di P.O. nn. 2, 3 e 4, affinché provvedano, ognuno per quanto di competenza, alla esecuzione della stessa, nonché la pubblicazione – ai fini dell'opportuna conoscenza da parte della cittadinanza – all'Albo Pretorio-*online* e la diffusione tramite i mezzi ritenuti maggiormente conducenti allo scopo.


RENDE NOTO

- che, salvo il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi nonché delle limitazioni e/o divieti contenuti nella presente Ordinanza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 3.000,00 (costituente il massimo edittale, come previsto dall'art. 1, comma 5, dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 31 del 09.08.2020);
- che, nei casi di mancato rispetto delle presenti disposizioni da parte delle attività commerciali/esercizio pubblico di vendita al dettaglio e/o artigianale, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività per 30 giorni (costituente il massimo edittale, come previsto dall'art. 1, comma 5, dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 31 del 09.08.2020);
- che il mancato rispetto delle prescrizioni di cautela igienico sanitaria e dell'adozione delle necessarie misure come disposte e raccomandate dalle norme vigenti in materia di prevenzione, contenimento e gestione del rischio epidemico da CoVid-19, richiamate in premessa, con negligenza, imprudenza e imperizia, può configurare fattispecie di reato ex art. 452 in relazione all'art 438 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica), anche in forma concorsuale.

DISPONE

l'immediata trasmissione della presente Ordinanza:

- a) al Signor Prefetto di Agrigento, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del T.U.E.L.;
- b) al Comando della Polizia Locale e della Stazione dei Carabinieri di Grotte, cui spetta il compito di darvi esecuzione, ponendo in essere i conseguenti controlli.



AVVERTE

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

a) giurisdizionale al T.A.R. Sicilia – sede di Palermo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, lett. b), e 21 della L. 1034/1971 e ss.mm.ii. nel termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

b) straordinario al Presidente della Regione Siciliana, esclusivamente per motivi di legittimità, entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana.

Dalla Residenza Municipale, 11 agosto 2020.

Il Comandante la Polizia Locale

~~Dot. Carmelo SARDO~~



Il Responsabile di P.O. 4

~~Dot. Carmelo SARDO~~

IL SINDACO

Dot. Alfonso PROVVIDENZA